



Delibera n. 5 adottata dal Presidente Federale in data 15 dicembre 2021

IL PRESIDENTE FEDERALE

VISTO

- l'art. 30, co. 1, lett. c) dello Statuto Federale ("Il Presidente della F.I.Raft");
- l'art. 38 del Regolamento Organico Federale ("Attribuzioni e compiti del Presidente della Federazione");
- il Regolamento di Giustizia Federale;
- la deliberazione del Consiglio federale in data 24 ottobre 2015, con la quale è stata approvata la quantificazione dei compensi per i componenti gli Organi di Giustizia Federale per l'espletamento degli incarichi ad essi attribuiti;
- la deliberazione del Consiglio federale n. 28/2021, in data 11 agosto 2021, con la quale è stata approvata la composizione della Procura Federale, degli Organi di Giustizia Federale e della Procura Federale per il quadriennio 2021/2024;

RITENUTO

- di dover aggiornare, per il quadriennio 2021/2024, l'ammontare degli emolumenti da corrispondere ai componenti gli Organi di Giustizia Federale sulla base dei criteri di economicità ed adeguatezza ai cui è improntata l'attività della Federazione,

DELIBERA

- a) di definire come segue, per le motivazioni indicate in premessa, l'ammontare degli emolumenti da corrispondere per il quadriennio 2021/2024 ai componenti la Procura Federale ed agli Organi di Giustizia Federale:

Procura Federale:

- per i procedimenti definiti con richiesta di archiviazione € 100;
- per i procedimenti definiti con applicazione della sanzione su richiesta delle parti prima della fase dibattimentale (senza audizione e/o esame memorie) € 150;
- per i procedimenti definiti con applicazione della sanzione su richiesta delle parti prima della fase dibattimentale (audizione e/o esame memorie) € 200;
- per i procedimenti giunti e/o definiti in dibattimento € 250;
- per i procedimenti di impugnazione avverso le decisioni di primo grado, nei quali è parte la Procura Federale, è previsto un ulteriore compenso di € 100.

Giudice Sportivo Nazionale:

- per il Giudice Sportivo Nazionale è previsto un compenso pari ad € 100 per ciascun procedimento.



Tribunale Federale e Corte Federale d'Appello:

- per i componenti gli organi collegiali di giustizia è previsto un compenso pari ad € 100 per ciascun procedimento;
- per il componente l'organo di giustizia che sia anche relatore/estensore del provvedimento è previsto un compenso complessivo per ogni procedimento di € 200.

Disposizione comuni agli Organi di Giustizia

I compensi previsti dalle disposizioni che precedono spetteranno a singolo procedimento, a prescindere dal numero di soggetti coinvolti.

Nel caso di riunione oggettiva o soggettiva di singoli procedimenti, o comunque qualora più procedimenti vengano trattati congiuntamente, il compenso verrà corrisposto come singolo procedimento essendo escluso il cumulo dei compensi.

In deroga alle presenti disposizioni comuni, il compenso unico previsto per la Procura Federale, qualora i soggetti sottoposti ad indagine o incolpati siano di numero maggiore a 3, può essere aumentato sino al doppio.

Tutti i suddetti compensi si intendono al netto di eventuali accessori di legge, ovvero IVA e CPA, se dovuti. È altresì previsto il riconoscimento di un rimborso a piè di lista per eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio per gli spostamenti che si renderanno necessari e che verranno preventivamente autorizzati dalla Segreteria Federale;

- b) di dare atto che la presente deliberazione, composta da due pagine, sarà soggetta a ratifica da parte del Consiglio Federale nella sua prossima riunione, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera i) dello Statuto federale.

IL PRESIDENTE
Benedetto Del Zoppo